

Accesso alla dichiarazione dei redditi dei debitori da parte dei creditori

Ricorrente:,

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

I signori hanno presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di chiedendo di prendere visione e ottenere copia di diversi documenti relativi ai signori e Chiedevano in particolare: dichiarazioni dei redditi di entrambi per i periodi d'imposta 2014-2015-2016; tutti i documenti in possesso dell'Anagrafe tributaria aventi ad oggetto conti correnti e/o rapporti di qualsiasi genere con intermediari finanziari riconducibili ai signori e/o (...); eventuali istanze e relazioni di accompagnamento relative alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi della legge n. 186/2014 e/o del d.l. 193/2016 eventualmente inoltrate dai Sig.ri o

Motivavano la richiesta con la necessità di utilizzare tali documenti per valutare la possibilità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti, deducendo la qualità di creditori nei confronti dei predetti sigg.ri con riferimento ad alcune vicende societarie compiutamente descritte nelle istanze ed all'accertamento con adesione, innanzi alla Agenzia delle Entrate di Evidenziavano, in particolare, il loro diritto di regresso e rivalsa nei confronti dei sigg.ri a seguito della escussione subita, da parte della Agenzia delle Entrate, in virtù del vincolo di solidarietà tra i soci.

La Direzione Provinciale di, con provvedimento del 16 novembre 2017, ha rigettato l'istanza d'accesso ricevuta sulla considerazione che *"La normativa, introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e convertito nella l. n. 162/2014, sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ha modificato l'art.155 sexiesdisp. att. c.p.c. ed ha esteso le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare anche ai procedimenti in materia di diritto di famiglia. A seguito dell'introduzione dell'art. 492-bis c.p.c. operata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 172, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, pertanto, la ricerca dei beni da pignorare da parte dell'Ufficiale Giudiziario prende avvio con la richiesta da parte del creditore al Giudice e presuppone la preventiva ed apposita autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria"*. Pertanto i signori, per il tramite dell'avv. di hanno adito la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni, ritualmente notificando il ricorso ai terzi controinteressati.

La Commissione nella seduta del 18 gennaio 2018, non essendovi ancora certezza in merito all'avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione, da parte degli stessi, di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione, sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini, invitando i ricorrenti ad inviare copia della

ricevuta di avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

Successivamente perveniva alla Commissione un ulteriore ricorso dei sigg.ri nei confronti della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di avente ad oggetto il silenzio serbato dalla amministrazione su un'istanza di accesso di identico tenore rispetto a quella già presentata alla Direzione Provinciale di, ed avente pertanto ad oggetto tutti gli atti già sopra menzionati relativi ai sigg.ri e I ricorrenti riferivano che, a fronte dell'istanza ricevuta, la Direzione Provinciale di, in data 28 novembre 2017, ha trasmesso gli atti alla Direzione Provinciale di che lasciava maturare il silenzio rigetto sulla stessa.

Ritualmente notificavano il ricorso ai controinteressati.

I ricorrenti, in ottemperanza dell'incombente istruttorio disposto dalla Commissione in data 18 gennaio, inviavano la cartolina di ricevimento da parte del sig. (con riferimento pertanto al ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di), allegando altresì il reclamo presentato dagli stessi a Poste Italiane per la trasmissione della ricevuta di avvenuta consegna al sig.

Perveniva, in data 13 febbraio u.s., la opposizione del controinteressato – riferita all'istanza presentata alla Direzione Provinciale di - il quale eccepiva la carenza di legittimazione all'accesso richiesto in capo ai ricorrenti anche con riferimento alla circostanza che il diritto di credito invocato dai sigg.ri non è stato oggetto di alcun accertamento giudiziale. I ricorrenti pertanto sarebbero titolari di mere aspettative e non già di un “diritto”. Eccepiva inoltre la genericità della istanza di accesso presentata insistendo per la inammissibilità della stessa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto che i due ricorsi presentati hanno ad oggetto la stessa documentazione riferita ai medesimi controinteressati, in via preliminare, dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva osservando che il contraddittorio può dirsi perfezionato nei confronti dei due controinteressati.

Infatti, quanto al sig. la notifica del primo ricorso si è perfezionata in data 2 gennaio 2018, e sono pertanto da quella data trascorsi i 15 giorni senza che lo stesso presentasse una motivata opposizione. Appare pertanto superabile, con riferimento al secondo ricorso, la richiesta di allegazione della cartolina di avvenuto ricevimento, a fronte dell'identità dei due ricorsi oggetto d'esame.

Quanto al sig., la presentazione da parte dello stesso della motivata opposizione all'accesso supera la mancata ricezione dell'avviso di ricevimento del ricorso. Peraltro le argomentazioni di cui alla opposizione, pur riferendosi ad uno solo dei ricorsi, possono estendersi analogicamente all'altro, stante la identica natura ed oggetto dei due ricorsi in esame.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva quanto segue.

Pur corrispondendo al vero che il credito vantato dai sigg.ri non è stato ancora accertato giudizialmente, come dagli stessi esplicitamente precisato ed eccepito in sede di opposizione dal sig.,

appare in ogni caso compiutamente provata, dagli stessi, la legittimazione all'accesso richiesto. La ricostruzione delle vicende societarie narrate e l'esplicitazione del loro diritto di regresso e rivalsa nei confronti dei sigg.ri per aver subito la previa escussione da parte della Agenzia delle Entrate hanno evidenziato, in capo ai ricorrenti, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in tal senso.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241 del 1990, il diritto di accesso spetta infatti ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante e secondo quanto affermato, tra gli altri, dal Consiglio di Stato nella sentenza 6440 del 2006 *"la nozione di 'situazione giuridicamente rilevante', per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo (...) stante l'autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.*

I ricorrenti hanno diffusamente motivato la propria richiesta evidenziando la titolarità di una posizione differenziata all'accesso inoltre richiamando espressamente una finalità di tutela della propria situazione giuridica soggettiva nelle sedi a ciò deputate. Orbene *"allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie (...), l'accesso non può essere negato"* (TAR Sicilia 437/2007), ciò, in applicazione dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Nell'ipotesi del diritto di accesso per finalità di giustizia, poi, nella comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, quello alla riservatezza invocato dal terzo controinteressato diviene recessivo a fronte della finalità di difesa esplicitata dall'accedente.

Questo è l'indirizzo costante della scrivente Commissione, in linea con la dominante giurisprudenza amministrativa (tra tutte TAR Lazio Sez. II n. 1021 del 2009), sulla base del quale i ricorsi presentati sono considerati meritevoli di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti i ricorsi, li accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi i cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)